



COMUNE DI SAVELLI
(PROVINCIA DI CROTONE)

0 Originale

0 Copia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

<p>N. 5 del 29.04.2025</p>	<p>OGGETTO: Scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 del dipendente del Comune di Castelsilano, Arch. J. Giuseppe Foglia. Proroga.</p>
------------------------------------	---

L'anno *DUEMILAVENTICINQUE*, il giorno *VENTINOVE* del mese di *APRILE*, alle ore **17:17**, in Savelli e nella Casa comunale, è presente il Sig. Domenico Campagna, quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Prefetto di Crotona prot. 12199 del 12.03.2025, il Commissario prefettizio provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Con l'assistenza del Segretario, Avv. Maria Rosa Laratta, che provvede alla redazione del presente verbale.

Premesso:

- che a far data dal 1° maggio 2024 è stato collocato in quiescenza il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Giuseppe Frontera, unica unità professionale in dotazione al medesimo Settore;
- che, a causa dell'urgente necessità di garantire il funzionamento del predetto Settore, è stato disposto lo scavalco del dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Castelsilano, Arch. J. Giuseppe Foglia, Istruttore Tecnico (ex Cat. C, Pos. Ec. C3), presso il Settore Tecnico di questo Comune;
- che è stato, a suo tempo, approvato l'accordo di collaborazione con il Comune di Castelsilano per il suddetto utilizzo, prorogato, da ultimo, sino al 30 aprile 2025;

Visto che le competenze del Settore Tecnico sono complesse e numerose, anche considerati gli adempimenti dei progetti del PNRR e rilevata la necessità di dover garantire il funzionamento dello stesso Settore;

Dato atto che, con nota prot. n. 1685 del 14.04.2025, il Commissario prefettizio del Comune di Savelli ha chiesto al Comune di Castelsilano l'autorizzazione alla proroga dell'utilizzo del dipendente a tempo indeterminato e pieno, Arch. J. Giuseppe Foglia, appartenente all'Area degli Istruttori (ex Cat. C, posizione economica C3), presso il Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2024, per quindici ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro, fino alla fine della gestione commissariale, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni stabiliti nella convenzione, a suo tempo, sottoscritta;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Castelsilano n. 27 del 18.04.2025 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo del dipendente a tempo indeterminato e pieno, Arch. J. Giuseppe Foglia, appartenente all'Area degli Istruttori (ex Cat. C, posizione economica C3), presso il Settore Tecnico del Comune di Savelli, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2024, per quindici ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro, fino alla fine della gestione commissariale, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni stabiliti nella convenzione, a suo tempo, sottoscritta;

Visto l'articolo 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16 novembre 2022, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.....";

Visto l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003 che fissa in 48 ore il limite massimo della durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni comprese le ore di straordinario, limite derogabile dai contratti collettivi per un periodo non superiore a 6/12 mesi solo a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi e l'art. 7 che stabilisce la disciplina del riposo giornaliero a tutela del recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore;

Considerato in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Savelli da parte del dipendente interessato:

- avverranno senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

Precisato che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

Atteso che il Comune di Savelli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.06.2024 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;

Precisato che l'istituto dello "scavalco condiviso" individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale o un'assunzione;

Dato atto che, non costituendo un nuovo rapporto di lavoro e non configurandosi come assunzione, l'utilizzo dello "scavalco condiviso" può essere attivato anche in mancanza dei documenti contabili e non necessita dell'autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria per gli Enti Locali (COSFEL) di cui all'art. 155 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali/Funzioni Locali;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

DELIBERA

- 1) **La narrativa** che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di disporre** la prosecuzione dello scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali 2022, del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Castelsilano, Arch. J. Giuseppe Foglia, appartenente all'Area degli Istruttori (ex Cat. C, posizione economica C3), presso il Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2024, per quindici ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro, fino alla fine della gestione commissariale, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni stabiliti nella convenzione, a suo tempo, sottoscritta;
- 3) **di dare atto** che il Comune di Savelli si avvarrà delle prestazioni di lavoro del predetto dipendente del Comune di Castelsilano, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16 novembre 2022, per il suddetto periodo, per un numero di n. 15 (quindici) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- 4) **di dare atto** che la convenzione stipulata tra i due Comuni verrà modificata solo relativamente alla durata;
- 5) **di precisare:**
 - che il rapporto del dipendente con il Comune di Savelli non dovrà influenzare il corretto svolgimento del rapporto di lavoro principale tra il lavoratore ed il Comune di Castelsilano;
 - che le attività da svolgere presso il Comune utilizzatore non dovranno interferire in alcun modo con i doveri d'ufficio del dipendente verso l'amministrazione di appartenenza;

- 6) di dare atto**, altresì, che il Comune di Savelli provvederà al rimborso delle spese di viaggio da Castelsilano a Savelli, riconoscendo all'Arch. J. Giuseppe Foglia un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni km (vedi parere ARAN RAL 1246);
- 7) di demandare** ai Responsabili dei Servizi competenti il compimento degli atti gestionali conseguenti di competenza;
- 8) di trasmettere** copia della presente deliberazione al Comune di Castelsilano, all'Ufficio personale e all'Arch. J. Giuseppe Foglia;
- 9) di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267.

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Visto l'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Filomena Bafaro

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Guglielmo Anania

=====

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Domenico Campagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line prot. n. 1985 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Savelli, li 06/05/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Chiara Gentile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione conforme dell'Addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line, prot. n. 1985 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Savelli, li 06/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 06/05/2025

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2025:

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000);

Savelli, li 06/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta